

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i <i>call center</i> presenti sul territorio italiano. Sulla pubblicità dei lavori	357
Audizione del Vice Ministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	357

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	358
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	361
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	366

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	364
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	367
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Ciprini ed altri</i>)	373
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Airaudo e Placido</i>)	381

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 12.35.

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano.

Sulla pubblicità dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Vice Ministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti.

(*Svolgimento e conclusione*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione, avvertendo che il Vice

Ministro ha consegnato documenti, dei quali autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il Vice Ministro Claudio DE VINCENTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giorgio PICCOLO (PD), Luisella ALBANELLA (PD), Silvia CHIMIENTI (M5S) e Walter RIZZETTO, *presidente*.

Il Vice Ministro Claudio DE VINCENTI, replicando, risponde ai quesiti posti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia il Vice Ministro per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2014.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 10 luglio

2014 si è svolto il dibattito sul provvedimento ed è intervenuto, in sede di replica, il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Rughetti. Ricorda, inoltre, che la deliberazione di competenza della Commissione avrà luogo nella seduta già prevista al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

Marialuisa GNECCHI (PD) segnala le questioni che il suo gruppo reputa prioritarie, che auspica possano essere riprese dalla relatrice in sede di elaborazione della propria proposta di parere, trattandosi di salvaguardare la qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione a favore dei cittadini. Fa riferimento, anzitutto, all'esigenza di favorire un maggiore ricambio generazionale all'interno della pubblica amministrazione – tema sul quale fa notare che il suo gruppo si sarebbe aspettato di più dal Governo – introducendo misure tese a favore l'uscita dal lavoro dei dipendenti rendendo possibile l'ingresso dei giovani. Ritiene opportuno, peraltro, che la Commissione di merito valuti l'opportunità di adottare altri interventi in materia previdenziale che salvaguardino l'omogeneità di trattamento con i lavoratori del settore privato, cogliendo l'occasione anche per risolvere talune problematiche determinate dalla riforma Fornero e rimaste in sospeso a causa della mancanza di risorse. Fa riferimento, ad esempio, all'estensione anche ai lavoratori e alle lavoratrici pubblici del regime agevolato di accesso al pensionamento previsto, per il settore privato, dall'articolo 24, comma 15-*bis*, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ritiene, peraltro, che occorra prevedere l'esclusione della riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, prescindendo

dal requisito della prestazione effettiva di lavoro, richiesto dall'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Reputa, altresì, necessario affrontare la questione della cosiddetta opzione donna, dando la possibilità di avvalersi dell'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo a tutte le lavoratrici che maturino i requisiti previsti dalla entro il 31 dicembre 2015, nonché quella attinente alle ricongiunzioni onerose, consentendo altresì una valorizzazione completa dei contributi non utilizzati – in termini di reciprocità tra fondi diversi – per il calcolo della pensione, ai fini dell'erogazione di una pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo. Giudica altresì opportuno valutare l'introduzione di norme tese a risolvere la questione di « quota 96 », considerati anche gli impegni assunti in Assemblea dal Governo sul punto e il sostegno unanime registrato in occasione della discussione delle proposte di legge relative ai lavoratori « esodati ». Fa presente che in ogni caso il suo gruppo continuerà a battersi per individuare una soluzione a tali importanti questioni previdenziali, anche nell'ambito dell'esame della prossima legge di stabilità.

Manifesta poi preoccupazione per gli effetti negativi che potrebbero produrre le norme relative procedure di mobilità e al demansionamento dei dipendenti, paventando il rischio di una estensione di tale regime anche al settore privato. Ritiene altresì opportuno che la Commissione di merito valuti l'opportunità di escludere dalle riduzioni le aspettative ed i permessi non retribuiti, considerando altresì l'opportunità di prevedere che, attraverso il confronto sindacale, i distacchi e i permessi siano ridotti in modo differenziato, tenendo comunque fermi i risparmi complessivi derivanti dalla loro riduzione.

Esprime perplessità sul processo di accentramento delle funzioni delle *Authority* contenuto nel provvedimento in esame, nonostante faccia presente che il suo

gruppo si ritiene a favore di adeguati ed equilibrati processi di razionalizzazione.

Giudica quindi opportuno confermare il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro nel settore pubblico, evitando di incorrere nella tentazione di « legificare » materie destinate alla contrattazione tra le parti. A tale proposito, ritiene necessario dare tempestivamente corso alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

In conclusione, a fronte dell'impossibilità per la XI Commissione di affrontare tale questioni direttamente in sede referente, auspica che il relatore possa predisporre un parere rinforzato elaborato e complesso che possa portare la Commissione di merito a interventi concreti di modifica del testo.

Sergio PIZZOLANTE (NCD) fa notare che tra le questioni sollevate dal deputato Gnechi manca un richiamo critico agli interventi di legificazione recati dal decreto-legge in materia di trattamento economico e normativo dei dipendenti pubblici, tematica a più riprese sollevata durante il dibattito anche da esponenti del Partito Democratico. Ritiene fondamentale, quindi, che il relatore sviluppi tale tema nella sua proposta di parere, prevedendo una specifica condizione che spinga la Commissione di merito a rimettere la disciplina di tali aspetti alla contrattazione collettiva, in coerenza con il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro nel settore pubblico.

Renata POLVERINI (FI-PdL) ritiene grave che il Governo, venendo meno agli impegni assunti in materia di ripresa delle procedure contrattuali e negoziali – quantomeno per la parte normativa – renda vano, con un colpo solo, il lungo percorso di privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, che è sempre stato basato sulla valorizzazione dell'autonomia sindacale. Si chiede polemicamente se non sia il caso, in

epoca di *spending review*, di eliminare del tutto un organismo come l'ARAN, tenuto conto che le relazioni sindacali sono state di fatto abrogate d'autorità. Ritiene poi paradossale parlare di ricambio generazionale all'interno della pubblica amministrazione, quando, in ambito privato, si continua a ritardare l'adozione di misure strutturali risolutive della questione degli esodati.

Soffermandosi, poi, sulla questione della riduzione delle prerogative sindacali, fa presente i distacchi sindacali rappresentano il risultato finale di un negoziato che ha un suo costo: chiede, pertanto, che i risparmi di tale intervento di riduzione rimangano nel settore, permettendo quantomeno lo stanziamento delle risorse necessarie ad avviare il secondo pilastro della previdenza complementare.

Tiziana CIPRINI (M5S), nel preannunciare la presentazione da parte del proprio gruppo di una proposta di parere contrario sul provvedimento, osserva come il decreto non configuri una reale riforma della pubblica amministrazione, recando solo disposizioni di carattere puntuale che non affrontano i veri nodi problematici della materia del pubblico impiego. In particolare, osserva come non vi sia traccia di una riapertura della contrattazione collettiva, sottolineando come negli ultimi anni si siano realizzati veri e propri furti ai danni dei lavoratori pubblici. Per altro verso, osserva come anche sui limiti al *turn over* si realizzi una semplice operazione di riordino, che tuttavia non risolvono i problemi derivanti dalla prolungata assenza di nuove assunzioni. Quanto ai processi di mobilità, sottolinea come il proprio gruppo abbia presentato, presso la Commissione di merito, emendamenti di buon senso, volti in particolare a prevedere incentivi fiscali per i lavoratori pubblici che devono affrontare spostamenti, che saranno resi più frequenti dalla nuova normativa, nonché a salvaguardare categorie di lavoratori più deboli, quali, in particolare, i lavoratori che usufruiscono di congedi parentali o si avvalgono dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992.

Quanto alle disposizioni dell'articolo 5, ritiene necessario che il Governo chiarisca quali siano le amministrazioni che hanno collocato personale in disponibilità e quanti siano i lavoratori che attualmente versino in tale stato, osservando che solo in questo modo potranno valutarsi le disposizioni che consentono un demansionamento. Con riferimento all'articolo 6, ritiene che le disposizioni in materia di divieto di conferimento di incarichi dirigenziali o cariche retribuite ai pensionati dovrebbero applicarsi anche ai contratti in corso e agli organi costituzionali. Esprime, inoltre, un giudizio negativo sull'articolo 11, che consente agli enti locali di attribuire fino al 30 per cento degli incarichi previsti dalla dotazione organica a dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, osservando altresì che le previsioni del medesimo articolo potrebbero, in alcuni casi, favorire la sanatoria di precedenti comportamenti amministrativi irregolari. Riservandosi di articolare più puntualmente le proprie osservazioni, ribadisce conclusivamente la valutazione contraria del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Sergio PIZZOLANTE (NCD), ad integrazione del suo precedente intervento, si ritiene preso in giro dal Governo, che da un lato, per motivi di risparmio di spesa, incide unilateralmente su materie di competenza della contrattazione collettiva, dall'altro, contraddicendosi, al comma 5 dell'articolo 3, prevede un graduale aumento delle percentuali di *turn over* (con conseguente incremento delle facoltà assunzionali) per gli enti territoriali, per il quinquennio 2014-2018, anche in presenza di situazioni finanziarie di dissesto. Ritiene che l'Esecutivo, invece di ricorrere ad ardite argomentazioni concettuali – come quelle utilizzate nella precedente seduta dal sottosegretario Rughetti – debba avere il coraggio di affrontare la questione della razionalizzazione della spesa in maniera coerente e nell'ambito della normale dialettica sindacale, assumendosi la responsabilità delle sue scelte. Ribadisce la necessità che il relatore, in sede di formu-

lazione della sua proposta di parere, indichi in maniera forte l'esigenza di far rientrare la disciplina del trattamento dei dipendenti nell'ambito della libera contrattazione tra le parti, menzionando anche le criticità testé rilevate con riferimento al comma 5 dell'articolo 3 del provvedimento.

Titti DI SALVO (Misto-LED), nel riserverarsi di valutare i contenuti della proposta di parere che sarà presentata dalla relatrice, auspica che in essa si rappresenti in modo chiaro l'esigenza che i processi di riforma nel settore dell'amministrazione pubblica, dei quali condivide la necessità e l'urgenza, si sviluppino attraverso un adeguato confronto con le organizzazioni sindacali. Ritiene, pertanto, necessario che, come proposto negli emendamenti presentati dalla propria componente politica, siano introdotti, nelle principali disposizioni del provvedimento in materia di pubblico impiego, precisi riferimenti alla contrattazione collettiva o al confronto con le organizzazioni sindacali.

Marialuisa GNECCHI (PD), ringraziando il collega Pizzolante per la sollecitazione, che affronta temi sicuramente importanti anche sul piano sistematico, ritiene opportuno che sottoponga alla relatrice le osservazioni e le condizioni che intende proporre al fine di verificare la possibilità di un loro inserimento nella proposta di parere.

Carlo DELL'ARINGA (PD) osserva come l'orientamento emerso nel corso del dibattito sia stato generalmente favorevole all'inserimento di una considerazione di carattere sistematico relativa all'esigenza di preservare gli spazi demandati alle relazioni sindacali, mentre – con riferimento alle possibili osservazioni da inserire nel parere – a suo avviso, sarebbe preferibile individuare puntualmente le disposizioni rispetto alle quali richiedere un maggior coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Ritiene, in ogni caso, che si tratti di aspetti ben delimitati, che non

fanno temere una rilegificazione della materia del pubblico impiego.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, facendo presente che la relatrice si è impegnata ad anticipare ai componenti della Commissione i contenuti della proposta di parere che presenterà in quella seduta.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che ha inizio oggi l'esame in sede consultiva del nuovo testo del disegno di legge n. 2498, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, già approvato dal Senato, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione.

Considerato che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea di questa settimana, ove concluso dalla Commissione di merito, e che la III Commissione è convocata attorno alle ore 14 e 30 per la conclusione dell'esame in sede referente, propone che la Commissione esprima il proprio parere nella presente seduta.

La Commissione concorda.

Anna GIACOBBE (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sul disegno di legge n. 2498, recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, provvedimento già

approvato dal Senato, a seguito di un complesso iter di esame nel quale si è registrato un ampio consenso tra le forze politiche.

Osserva, in via preliminare, che la cooperazione italiana allo sviluppo si occupa del trasferimento di risorse finanziarie, di assistenza tecnica, di servizi e beni da un governo o da un organo pubblico di un Paese sviluppato a favore di un paese in via di sviluppo. La materia è allo stato disciplinata dalla legge n. 49 del 1987, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, con la quale si è provveduto a un riordino complessivo del settore e alla creazione dell'attuale Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo nell'ambito del Ministero degli affari esteri. Fa presente che l'assetto normativo delineato nel 1987, pur di largo respiro ed avanzato per l'epoca in cui era stato costruito, è stato però investito dai forti cambiamenti del quadro geopolitico, oltre ad essere stato intaccato da diversi interventi normativi di modifica, che hanno reso necessario un ripensamento complessivo del sistema. Rileva, quindi, che il testo in esame mira ad una riforma della cooperazione nel segno della coerenza delle politiche. A tal fine, si mantengono la responsabilità e la regia unica della politica di cooperazione in capo al Ministro degli affari esteri – che assume significativamente il nome di Ministro per gli Affari esteri e per la cooperazione internazionale – e al Viceministro delegato, che partecipa al Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, in tutti i casi nei quali esso tratti materie che riguardino la cooperazione. Il coordinamento delle attività di cooperazione allo sviluppo e la coerenza delle politiche con i fini della cooperazione è assicurata dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS), di cui fa parte anche il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si prevede per la gestione tecnico-operativa delle iniziative di cooperazione l'istituzione di un'Agenzia che opera sulla base delle direttive del Ministero degli affari esteri, in attuazione degli indirizzi del CICS. Nel disegno di

riforma, dunque, tale Agenzia rappresenta il braccio operativo delle scelte politiche della cooperazione prese dal Ministro degli affari esteri, coadiuvato dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione, segnala, anzitutto, l'articolo 17, nella parte in cui, al comma 8, disciplina l'invio all'estero di dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della sua dotazione organica, e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, stabilendo il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero, le modalità di accreditamento e il ruolo di tale personale. Con riferimento alla formulazione della disposizione, andrebbe chiarito in modo univoco che – con le modifiche introdotte dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente – si intenda estendere le disposizioni in materia di invio all'estero previste per i lavoratori facenti parte della dotazione organica dell'Agenzia anche agli esperti di cui all'articolo 31, comma 4, che non abbiano optato per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Fa presente che il medesimo articolo 17, al comma 13, prevede che nello statuto dell'Agenzia, da adottare con regolamento ministeriale, siano disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali vengono indicate le procedure di reclutamento per il direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge. Il regolamento deve altresì individuare, senza oneri per la finanza pubblica, le modalità di riallocazione, all'interno della struttura dell'Agenzia, del personale, dei compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, che sarà soppresso decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento. Sottolinea, quindi, che l'articolo 19 reca norme in materia di personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, precisando nel dettaglio le procedure di copertura del suo organico in relazione alle singole categorie di personale inqua-

drabili nella nuova struttura. Si fa riferimento, in proposito, all'inquadramento di personale attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, nonché all'inquadramento di dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, oltre che a procedure di mobilità, che prevedono un ricorso prioritario alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui al decreto-legge n. 95 del 2012. Tale articolo, poi, precisa che a regime, si fa ricorso alle ordinarie forme di procedure selettive pubbliche, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Rileva che il testo poi precisa che, al momento dell'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale, sono ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. Si specifica, inoltre, che, in ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate e che il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza. Si prevede altresì che al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata dal presente provvedimento, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Tale articolo poi stabilisce che l'Agenzia può avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi o contabili, nonché di avvocati dello Stato, collocati fuori ruolo con le modalità previste dagli ordinamenti loro applicabili, nel limite massimo complessivo di sette unità. Inoltre, si prevede che, nei limiti delle disponibilità del proprio organico, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando. Evidenzia che è inoltre definita la disciplina dei rapporti di lavoro per gli impiegati locali all'estero, chiarendo che, in caso

di chiusura anticipata dell'ufficio dell'Agenzia all'estero presso il quale sono stati assunti, non sarà possibile ricollocare il suddetto personale in altro ufficio sito nello stesso o in altro Paese. Il contratto di questo personale, quindi, si risolverà di diritto. Segnala, quindi, che l'articolo 27 detta disposizioni in materia di personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Tale articolo introduce, quindi, la possibilità, da parte delle organizzazioni della società civile, di impiegare personale qualificato – in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie – sulla base di contratti di lavoro stipulati ad hoc, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva (si prevede un apposito tavolo di contrattazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e siano conformi alla normativa italiana. Fa notare che, in sede di esame in sede referente, nell'ambito di tale articolo è stato introdotto il comma 1-bis, che riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, prevedendo che il personale possa essere impiegato anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro. Il trattamento giuridico ed economico è individuato in analogia a quello riconosciuto ai soggetti che svolgono attività di servizio civile. Osserva che il medesimo articolo 27 disciplina, inoltre, il collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti e del dipendente che segue il coniuge o convivente in servizio di cooperazione per un massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, la valutazione del servizio prestato a fini giuridici, l'assunzione degli obblighi previdenziali da parte dell'organizzazione della società civile che stipula il contratto. Si prevede, inoltre, che, in aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al personale ovvero al coniuge o al convivente che lo segue in loco, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possi-

bilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore. Sul punto ritiene sia necessario valutare l'opportunità di fare riferimento – anziché alle imprese – ai datori di lavoro, anche non imprenditori. Fa presente, infine, che, in base ad una modifica al comma 9, introdotta durante l'esame in sede referente, si è previsto che le organizzazioni della società civile organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. Segnala, infine, i commi 4 e 5 dell'articolo 31, che prevedono la possibilità per l'Agenzia di avvalersi di esperti già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di cinquanta unità, che possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si tratta di funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo con contratto di diritto privato. Al riguardo, si stabilisce che il contratto individuale di lavoro di tale personale resta regolato dalla normativa attualmente vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero nel limite dei posti istituiti ai sensi dell'articolo 17, commi 7 e 8, ferma restando la possibilità per gli interessati in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza dell'Agenzia.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza della XI Commissione, considerato che si tratta di un intervento normativo largamente condiviso volto a rendere più efficace il ruolo del nostro Paese nella cooperazione internazionale, pre-

senta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), di cui dà lettura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 20.35.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere (*vedi allegato 2*), che è in distribuzione. Avverte altresì che il gruppo del M5S e il gruppo SEL hanno presentato proposte alternative di parere (*vedi allegati 3 e 4*).

Giovanna MARTELLI (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole, soffermandosi sulle osservazioni da essa recate.

Giorgio AIRAUDO (SEL) chiede al relatore se non sia opportuno trasformare le osservazioni in condizioni, al fine di incidere in termini più stringenti nei confronti della Commissione di merito. Fa presente che, qualora la proposta di parere fosse riformulata nei predetti termini, ritire-

rebbe la propria proposta alternativa di parere.

Giovanna MARTELLI (PD), *relatore*, ritiene che le osservazioni contenute nella propria proposta di parere siano particolarmente puntuali e costituiscano, pertanto, una buona base di lavoro per la Commissione di merito.

Tiziana CIPRINI (M5S) illustra la proposta alternativa di parere, di cui è prima firmataria, richiamando le numerose criticità del provvedimento. Richiama, in particolare, i profili problematici delle disposizioni dell'articolo 1, in materia di trattenimento in servizio, nonché dell'articolo 3, che non reca un reale sblocco del *turn over*. Nel sottolineare gli aspetti problematici dell'articolo 4, in materia di mobilità, rispetto ai quali occorrerebbe quanto meno adottare interventi correttivi, si sofferma sulle disposizioni dell'articolo 5, in materia di demansionamento, invitando la Commissione a valutarne la soppressione. Richiama, inoltre, le considerazioni contenute nel parere riferite agli articoli 6 e 7 del decreto, soffermandosi poi sulle gravi criticità dell'articolo 11, in materia di incarichi dirigenziali negli enti territoriali. Conclusivamente, raccomanda, quindi, l'approvazione della proposta di parere di cui è prima firmataria.

Giorgio AIRAUDO (SEL) illustra la proposta di parere di cui è primo firmatario, evidenziando, in primo luogo, come la portata del provvedimento sia ampiamente sopravvalutata, dal momento che esso reca disposizioni di scarsissimo impatto, che non promuoveranno la creazione di nuovi posti di lavoro, né assicureranno un miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni. Osserva, del resto, che, in assenza di reali investimenti, difficilmente potranno realizzarsi miglioramenti nei servizi resi ai cittadini. Rileva criticamente, tuttavia, come il decreto, nonostante la sua scarsa efficacia, contribuisca alla progressiva distruzione della legislazione sul lavoro, attraverso la

cancellazione del ruolo della contrattazione collettiva, importando nella pubblica amministrazione il « modello Marchionne » di relazione sindacali. Quanto alle disposizioni dell'articolo 7, ritiene che non risponda al vero affermare che la riduzione delle prerogative sindacali produca un risparmio di spesa. Preannuncia, infine, il suo voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Titti DI SALVO (Misto-LED) preannuncia che voterà a favore della proposta di parere formulata dalla relatrice, dal momento che essa reca osservazioni del tutto condivisibili che, peraltro, riprendono il contenuto delle proposte di modifica avanzate dalla sua componente politica. Segnala, peraltro, che tale voto non implica un voto favorevole sul provvedimento, in esame, rispetto al quale le valutazioni potrebbero cambiare solo qualora fossero accolte le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore. Nel sottolineare l'esigenza di non fare un passo indietro rispetto al processo di delegificazione del rapporto di lavoro pubblico, osserva come non si possa immaginare che la modernizzazione della pubblica amministrazione passi per la vanificazione delle relazioni sindacali. Sottolinea, infatti, che, anche nell'ottica del rafforzamento della democrazia vada valorizzato il confronto con le organizzazioni sindacali, che può costituire la sede appropriate per elaborare in modo condiviso soluzioni più efficaci per la modernizzazione della pubblica amministrazione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, avvertendo che, in caso di sua approvazione, le proposte alternative di parere si intenderanno precluse.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 21.10.

ALLEGATO 1

**Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo
(nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb.).****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2498, approvato dal Senato, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;

condiviso l'obiettivo di una revisione complessiva della disciplina in materia di cooperazione internazionale per lo sviluppo, che aggiorni le disposizioni della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, tenendo conto della sopravvenienza di significative innovazioni normative e dell'evoluzione del contesto politico internazionale;

considerata l'opportunità di rivedere la formulazione delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito all'articolo 17, comma 8, al fine di precisarne la portata normativa;

rilevata l'opportunità di estendere anche ai datori di lavoro privati non qualificabili come imprenditori le disposizioni dell'articolo 27, comma 5, che consentono alle imprese private che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo ovvero al coniuge che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, di procedere all'assunzione di personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 17, comma 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, al fine di precisare in modo univoco che essa intende estendere le norme in materia di invio all'estero, previste per i lavoratori facenti parte della dotazione organica dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, anche agli esperti di cui all'articolo 31, comma 4, che non abbiano optato per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

all'articolo 27, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le disposizioni volte a consentire alle imprese private che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo ovvero al coniuge che lo segue in loco, da esse dipendenti, di procedere all'assunzione di personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore, si applichino ai datori di lavoro privati, anche qualora non si tratti di imprese.

ALLEGATO 2

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2486, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

osservato come il provvedimento intenda realizzare un primo intervento di riforma della pubblica amministrazione, secondo le direttrici di intervento programmatiche individuate dall'Esecutivo, che dovrà trovare completamento con il disegno di legge recante delega al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, approvato dal Consiglio dei ministri;

condiviso il complessivo obiettivo della riforma, che intende valorizzare le professionalità dei lavoratori della pubblica amministrazione, garantendo, da un lato, il migliore utilizzo delle risorse umane attualmente in servizio e, dall'altro, il rinnovamento e l'arricchimento delle capacità del personale pubblico attraverso l'ingresso di giovani lavoratori, con un bagaglio di competenze essenziale in special modo nell'attuale fase di modernizzazione e digitalizzazione del settore pubblico;

osservato che le disposizioni del decreto in esame si propongono di perseguire tali obiettivi, avviando processi di ricambio generazionale, razionalizzando e semplificando i limiti previsti per le nuove assunzioni, nonché introducendo misure volte a favorire l'efficiente utilizzo del

personale delle diverse amministrazioni anche attraverso processi di mobilità;

rilevato che le misure urgenti in materia di lavoro pubblico recate dal presente decreto si inscrivono nel contesto di un provvedimento più ampio ed articolato, che contiene altresì disposizioni in materia di semplificazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e degli adempimenti amministrativi, di realizzazione dell'Expo 2015, nonché di processo civile, amministrativo, contabile e tributario;

considerato che, come già accaduto in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti di urgenza, l'articolazione del provvedimento impone alla Commissione di esprimersi soltanto in sede consultiva su disposizioni che presentano un particolare rilievo nel quadro della disciplina del pubblico impiego;

segnalata l'esigenza che, attraverso una più puntuale verifica nel momento della definizione dei contenuti dei decreti-legge, l'Esecutivo tenga conto della necessità di assicurare che l'esame in sede parlamentare possa svolgersi, per quanto possibile, nell'ambito delle Commissioni parlamentari competenti per materia, al fine di consentire loro di arricchire, attraverso una approfondita istruttoria legislativa, i contenuti dei provvedimenti;

rilevata l'opportunità di dare tempestiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, e all'articolo 9,

comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come inserito dall'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le quali prevedono che si dia corso alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa;

condiviso l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni e di consentire l'accesso al pubblico impiego delle nuove generazioni e ritenuto opportuno rafforzare le misure già contenute nel decreto in esame con interventi che agiscano anche sul versante della normativa previdenziale, al fine di superare elementi di criticità che rendono più difficoltoso l'accesso al pensionamento da parte dei lavoratori pubblici;

rilevata l'esigenza che, ai fini delle assunzioni che potranno realizzarsi nel quadro dei processi di ricambio generazionale, sia adeguatamente valorizzata l'esperienza maturata dai lavoratori che, attraverso forme di lavoro precario, già abbiano prestato servizio presso la pubblica amministrazione;

considerata, su un piano generale, l'esigenza di valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva rispetto alla definizione di aspetti rilevanti, compresi i profili retributivi, dei rapporti di lavoro pubblico e delle prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali, salvaguardando il principio, sancito nell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della regolazione su base contrattuale dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

rilevata, in particolare, l'opportunità di rafforzare, nell'ambito delle innovazioni introdotte dagli articoli 4, 5 e 7 del decreto in materia di mobilità, assegnazione di nuove mansioni e prerogative sindacali

nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo dei procedimenti di consultazione sindacale e della contrattazione collettiva;

considerato che l'articolo 1, comma 5, del decreto estende l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di risoluzione unilaterale dei contratti di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, includendovi anche il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, disciplinando l'applicazione di norme che, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, cessano di avere applicazione al termine dell'anno 2014;

rilevata l'opportunità di precisare l'estensione della vigenza di tali disposizioni anche oltre l'anno 2014, in linea con quanto indicato nella relazione tecnica che correda il provvedimento;

osservato che l'articolo 3, comma 1, del decreto, riordinando la disciplina in materia di limiti al *turn over* nelle amministrazioni centrali, fa salve le discipline di settore vigenti per i Corpi di polizia, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per il comparto Scuola, non richiamando espressamente, a differenza della relazione illustrativa, anche la normativa applicabile al comparto Università;

segnalata l'opportunità di precisare, con riferimento alle disposizioni in materia di trasferimento di personale tra le amministrazioni pubbliche, di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto in esame, che le amministrazioni pubbliche individuino preventivamente i requisiti e le competenze professionali richiesti per i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, anche al fine di assicurare che i processi di mobilità garantiscano un miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini;

rilevato che il comma 1, terzo periodo, dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto in esame, prevede una procedura sperimentale per il trasferimento di personale tra le sedi centrali dei diversi ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali che prescinde dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza, da utilizzare in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni *standard* di personale delle amministrazioni pubbliche, senza tuttavia prevedere un termine per il completamento di tale sperimentazione;

considerato che il comma 2.3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto in esame, istituisce un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, rimettendo la disciplina dei criteri di utilizzo e delle modalità di gestione del medesimo fondo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ritenuto, con riferimento all'articolo 6 del decreto, che la facoltà per le pubbliche amministrazioni di conferire ai lavoratori collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi ovvero cariche in organi di governo a titolo gratuito possa incentivare le amministrazioni stesse, per ragioni economiche, a ricorrere a tali forme contrattuali, in contrasto con la *ratio* della disposizione, che intende promuovere il ricambio generazionale e l'acquisizione di nuove competenze;

osservato che l'articolo 10 del decreto, facendo venire meno l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali della quota dei diritti di segreteria di cui all'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, interviene su una voce considerata dalla contrattazione collettiva

nell'ambito della struttura della retribuzione dei medesimi segretari;

rilevato che le disposizioni dell'articolo 22, comma 9, in materia di razionalizzazione delle autorità indipendenti, prevedono in particolare che l'Agenzia del demanio individui, entro il 30 settembre 2014, uno o più edifici contigui da adibire a sede comune per l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e stabilisce che entro il 30 giugno 2015 i suddetti organismi siano tenuti a trasferire i propri uffici negli edifici individuati dall'Agenzia del demanio; osservato che, in relazione a tale disposizione, il successivo comma 10 sopprime la previsione secondo la quale le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità non possono avere sede nella medesima città e il successivo comma 11 sopprime la previsione per cui la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti è individuata in un immobile pubblico nella città di Torino;

considerato che la riduzione del 50 per cento dell'importo del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, prevista dall'articolo 28, riduce sensibilmente le risorse a disposizione del sistema camerale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si dia tempestivamente corso alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 4

settembre 2013, n. 122, e dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come inserito dall'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

al fine di garantire maggiore efficacia in termini di ricambio generazionale alle disposizioni in materia di risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro del personale che abbia maturato i requisiti per il pensionamento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 5, al fine di chiarire in modo univoco che le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano, con riferimento alla platea rideterminata ai sensi della medesima disposizione, a decorrere dall'anno 2015, eventualmente prevedendo una proroga temporalmente definita della loro applicazione;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, in materia di ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, si valuti l'opportunità di adottare, già all'interno del presente provvedimento, interventi in materia previdenziale volti a favorire l'accesso al pensionamento dei lavoratori pubblici, salvaguardando l'omogeneità di trattamento con i lavoratori del settore privato, riferiti in particolare:

a) all'estensione anche ai lavoratori e alle lavoratrici pubblici del regime agevolato di accesso al pensionamento previsto, per il settore privato, dall'articolo 24, comma 15-*bis*, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) all'esclusione della riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori che maturano il

previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, prescindendo dal requisito della prestazione effettiva di lavoro, richiesto dall'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

c) al riconoscimento della possibilità di avvalersi dell'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per le lavoratrici che maturino i requisiti previsti dalla medesima disposizione entro il 31 dicembre 2015, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico;

d) alla revisione della normativa in materia di ricongiunzione dei contributi pensionistici, al fine di consentire di cumulare, in modo gratuito, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche anche per le pensioni di anzianità e anticipate e di permettere che tutti i contributi non utilizzati per il calcolo della pensione possano costituire, a domanda, una pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo;

e) a consentire ai lavoratori della scuola rientranti nella cosiddetta « quota 96 », che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento entro l'anno scolastico 2011/2012, di accedere al trattamento pensionistico sulla base dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: « al comparto Scuola » con le seguenti: « ai comparti Scuola e Università »;

all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di preve-

dere che le amministrazioni pubbliche individuino preventivamente i requisiti e le competenze professionali richiesti per i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni;

all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1, terzo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare un termine per l'applicazione della procedura per il trasferimento di personale ivi prevista, in linea con il carattere sperimentale della procedura stessa, verificando altresì la possibilità di prevedere che il Governo riferisca al Parlamento sugli esiti della sperimentazione;

all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le modalità attuative delle disposizioni riferite ai trasferimenti all'interno della stessa unità produttiva, siano stabilite previa consultazione con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;

con riferimento all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare la definizione di unità produttiva sulla base di criteri utili a produrre una reale riorganizzazione della presenza delle amministrazioni statali a livello centrale e territoriale, preservando, nel contempo, la finalità di ampliare la possibilità di attivare i necessari processi di mobilità del personale;

all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 2.3, terzo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la disciplina dei criteri di utilizzo e delle modalità di gestione del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire l'immediata applicabilità della disposizione e l'utilizzo delle risorse stanziato per l'esercizio 2014;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e all'articolo 7, comma 1, siano stabilite dalla contrattazione collettiva;

con riferimento all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare il contenuto della disposizione, verificando in particolare se la facoltà per le pubbliche amministrazioni di conferire ai lavoratori collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi ovvero cariche in organi di governo a titolo gratuito non possa avere l'effetto di incentivare le amministrazioni stesse, per ragioni economiche, a ricorrere a tali forme contrattuali, in contrasto con le finalità dell'intervento normativo;

con riferimento all'articolo 7, valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere dalla riduzione ivi stabilita le aspettative e i permessi non retribuiti, facendo in ogni caso salvo quanto previsto in materia dalla legge 20 maggio 1970, n. 300; con riferimento alla medesima disposizione, si valuti altresì l'opportunità di prevedere che, attraverso il confronto sindacale, i distacchi e i permessi siano ridotti in modo differenziato, tenendo comunque fermi i risparmi complessivi derivanti dalla loro riduzione;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'eventuale mancata attribuzione ai segretari comunali e provinciali della quota dei diritti di segreteria loro riconosciuta dalla normativa previgente sia stabilita nell'ambito della determinazione, in sede di contrattazione collettiva, del loro trattamento retributivo;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare le disposizioni dell'articolo 22, comma 9, al fine di consentire il ricorso a modalità alternative di riduzione delle spese di locazione e di conseguimento di ulteriori risparmi di spesa che non implicino la soppressione

delle sedi esistenti delle Autorità, al fine di non determinare ricadute sui lavoratori impiegati in tali sedi;

verifichi la Commissione di merito se la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, prevista dall'arti-

colo 28, possa essere attuata senza determinare ricadute sui livelli occupazionali degli enti del sistema camerale, valutando in particolare la possibilità di una riduzione progressiva dell'importo del medesimo diritto.

ALLEGATO 3

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAI DEPUTATI CIPRINI ED ALTRI**

La XI Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo recante:

 misure urgenti per l'efficienza della p.a. e per il sostegno dell'occupazione ;

 interventi urgenti di semplificazione;

 misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici;

 misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico;

premessi che:

 l'articolo 1 detta norme per favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, disponendo l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici (requisito contributivo), ad eccezione dei magistrati e degli avvocati dello Stato e dei militari, per i quali i trattenimenti sono prorogati entro e non oltre il 31 dicembre 2015;

 l'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di turn over nelle Pubbliche amministrazioni, prevedendo, in particolare, che le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici possano procedere « per l'anno

2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente ». Tale limite è elevato al 40 per cento per il 2015, al 60 per cento nel 2016, all'80 per cento nel 2017 ed al 100 per cento nel 2018; la norma in commento, prevede, altresì, che, a decorrere dal 2014, le pubbliche amministrazioni sopra indicate possano cumulare le possibilità di assunzione a tempo indeterminato per un arco temporale non superiore a tre anni, sempre nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. La norma chiarisce, inoltre, che tali strumenti di flessibilità assunzionali debbano ottemperare alle disposizioni già vigenti in tema di reclutamento;

 il comma 3 dispone un monitoraggio annuale sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali prevedendo degli strumenti di intervento in caso di violazione dei limiti imposti disponendo che « Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico

del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente »;

quanto agli Enti locali e Regioni soggetti al patto di stabilità interno, il comma 5 rivede integralmente il quadro legislativo in materia di disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato disponendo, per gli anni 2014 e 2015, assunzioni le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno potranno procedere « assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente »;

il suddetto limite è fissato all'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Rimane inalterata la disciplina del *turn over* per gli enti non soggetti al patto di stabilità (comuni fino a 1.000 abitanti) ed il blocco completo del *turn over* per le province. Per le regioni e i comuni soggetti al patto di stabilità permane l'obbligo di riduzione della spesa del personale secondo la disciplina di cui ai commi 557, 557-*bis* e 557-*ter* della legge n. 296 del 2006. Analogamente alle amministrazioni centrali e per gli enti di ricerca, a decorrere dal 2014, le regioni e gli enti locali, nel rispetto della programmazione del fabbisogno personale e di quella finanziaria e contabile, possono « cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni »;

il comma 6 stabilisce che, i limiti in materia di assunzioni, non si applicano alle assunzioni relative alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

l'articolo 4 novella l'articolo 30 del decreto legislativo 30 aprile 2001 n. 165, prevedendo che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla stessa qualifica e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento;

a tal fine: 1) è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza; 2) le amministrazioni devono fissare preventivamente i criteri di scelta; 3) le amministrazioni devono rendere pubblico sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a 30 giorni, un bando ove è indicata la disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere;

in via sperimentale e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento fra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso della Pubblica Amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di appartenenza;

per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità;

si stabilisce, inoltre, che le sedi delle pubbliche amministrazioni ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione costituiscono medesima unità produttiva, all'interno della quale i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa;

infine, si istituisce un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale pubblico, volto a favorire i processi di mobilità (con priorità per la mobilità verso gli uffici giudiziari), con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2015;

al riguardo si ricorda che nella formulazione vigente, a seguito dell'intervento riformatore del Decreto legislativo n. 150 del 2009, la possibilità del trasfe-

rimento é ancorata al «previo parere favorevole del dirigente responsabile dei servizi e degli uffici cui il personale viene assegnato». Spetta al solo dirigente, la decisione finale, se cioè acquisire o cedere il dipendente, esprimendo al riguardo parere favorevole o contrario. Inoltre la dizione precedente prescrive espressamente di tenere in conto «la professionalità del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire»;

L'articolo 5 introduce modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato «Gestione del personale in disponibilità». La norma in commento integra la disposizione contenuta nel sopra citato articolo 34, prevedendo che gli elenchi del personale in disponibilità gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle strutture regionali e provinciali, siano pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti;

in base alla nuova norma, il personale in disponibilità può presentare alle amministrazioni pubbliche istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, rubricato «Mansioni del lavoratore», nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione;

L'articolo 6 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza, né conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. Il divieto trova applicazione agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge e non riguarda, in ogni caso, incarichi o cariche presso organi costituzionali;

L'articolo 7 dispone la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e

dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti. Con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti, tra le varie associazioni sindacali;

L'articolo 11 reca una nuova disciplina per il conferimento degli incarichi di responsabili dei servizi o degli uffici, dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti locali. Lo statuto dell'ente può prevedere che la loro copertura possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti dirigenziali è fissato il limite massimo del 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica. È mantenuto l'obbligo della selezione pubblica per il conferimento di tale tipologia di incarichi dirigenziali, al fine di valutare l'adeguata competenza professionale rispetto al profilo richiesto, fermi restando i requisiti previsti per la qualifica da ricoprire. Per effetto della predette disposizioni è previsto che durante il periodo di durata degli incarichi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni siano collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato è fissato nel 10 per cento;

L'articolo 12 pone le condizioni per una sorta di sperimentazione di meccanismi per il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali. I soggetti che sono interessati a rendere la propria attività libera e volontaria a favore di un'organizzazione di volontariato che ha in corso con il comune o con gli enti locali un progetto di utilità sociale, godono di

copertura assicurativa. L'onere della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni, normalmente a carico dell'organizzazione stessa è sostenuto dallo Stato tramite un apposito Fondo destinato a finanziare l'INAIL, nei limiti di una spesa di 10 milioni di euro per il biennio 2014-2015.

l'articolo 13 interviene sull'articolo 92 del codice degli appalti, in materia di corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, chiarendo che il personale con qualifica dirigenziale, in considerazione dell'onnicomprendività del relativo trattamento economico, è escluso dalla corresponsione degli incentivi previsti (pari al 2 per cento del valore dell'opera pubblica a favore dei tecnici della pubblica amministrazione per lo svolgimento delle attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, e del 30 per cento della tariffa professionale per gli atti di programmazione). La norma, in termini di obiettivo di contenimento della spesa e di perequazione, è rivolta esclusivamente al personale con qualifica dirigenziale;

l'articolo 31 modifica l'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, disposizione introdotta dalla cosiddetta legge Severino in materia di anticorruzione (legge n. 190 del 2012); viene previsto dall'articolo 31 che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia, oltre che all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti, anche all'ANAC. Tale disposizione ha natura di coordinamento con le nuove funzioni assegnate all'Autorità dall'articolo 19, comma 5, del decreto legge in esame;

formulate, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni:

relativamente all'articolo 1, comma 3, i magistrati ordinari di età compresa fra i 70 e i 75 anni sono in numero di poco

inferiore ai 400. Di questi, 250 circa ricoprono incarichi direttivi o semidirettivi, mentre 80 magistrati circa – fra direttivi, semidirettivi e non direttivi – sono complessivamente addetti agli uffici di legittimità. Ne segue che l'impatto maggiore si produrrebbe su incarichi di natura apicale, sulla Corte di Cassazione e sulla relativa Procura Generale. Attualmente mancano dagli organici 1.300 magistrati. Considerando che le procedure di nomina dei nuovi magistrati hanno una durata media di almeno tre anni e un tirocinio di 18 mesi il trattenimento in servizio certamente non sarà in grado di migliorare il sistema giustizia se il Governo non valuterà l'opportunità di procedere, con urgenza, alla pubblicazione di nuovi bandi di concorso, auspicabilmente due all'anno, il cui completamento richiederà un tempo assai più lungo dei 17 mesi attualmente previsti dal comma in commento;

in riferimento agli articoli 3, 4 e 5, si ricorda che il personale del pubblico impiego sta subendo dal 2010 per effetto del decreto-legge n. 78 del 2010 il blocco della contrattazione nella parte economica dei contratti. Tutto il pubblico impiego è in forte sofferenza e nelle norme citate non vi è alcun segno tangibile di uno sblocco della contrattazione della parte economica dei contratti del pubblico impiego e che potrebbe ridare « fiato » alla categoria del pubblico impiego sempre maggiormente colpita dai tagli e dalla *spending review*;

il predetto blocco perdura da quattro anni e appare in contrasto con i principi di uguaglianza della nostra Carta costituzionale tanto che è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale di quelle norme che hanno prorogato il regime di blocco economico della retribuzione dei pubblici dipendenti;

il Governo ha perso una buona occasione per rispondere alle esigenze dei cittadini e valorizzare il lavoro di tutti i dipendenti del settore pubblico e non soltanto dei dirigenti la cui possibilità di nomina viene rafforzata dall'articolo 11;

nello specifico, all'articolo 3, rimane il blocco del *turn over* e l'apertura riguarda esclusivamente l'anno in corso su dati relativi all'anno 2013: il risparmio del 2014 riguarderebbe l'80 per cento della spesa 2013, ma non viene specificato se i predetti risparmi siano relativi al singolo anno precedente (ad esempio al 2015 rispetto al 2014; al 2016 rispetto al 2015 e così via) e non siano invece relativi alla spesa iniziale del 2013. Infine a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. A nostro avviso, l'innovazione è contenuta nella base di calcolo che si riferisce solo al personale di ruolo, sebbene venga rimosso il vincolo della percentuale di unità cessate nell'anno precedente, il cosiddetto vincolo capitaro. Inoltre non è più previsto che prima di procedere a nuove assunzioni si debba verificare l'impossibilità di coprire i posti vacanti facendo ricorso alla mobilità;

al riguardo sarebbe auspicabile che il Governo valutasse l'opportunità di agevolare ulteriormente il necessario ricambio generazionale nelle pubblica amministrazione, estendono i principi e le modalità già previste dal legislatore in ordine al pieno utilizzo delle graduatorie concorsuali attualmente vigenti nella Pubblica Amministrazione ponendo l'obbligo alle amministrazioni statali, nonché alle regioni, e agli enti locali ad attuare i seguenti interventi:

a) attingere dalle graduatorie di altre amministrazioni, per reclutare personale idoneo per il medesimo profilo, laddove le proprie graduatorie risultassero esaurite;

b) estendere alle Regioni ed agli enti locali le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 3 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013 previa verifica delle seguenti condizioni: 1) avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori

collocati nelle proprie graduatorie vigenti, a seguito di concorsi pubblici, per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; 2) assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;

relativamente all'articolo 4, il comma 1, pur confermando il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, dispone in via sperimentale che « per il trasferimento tra sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non venga richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. »;

al riguardo, riteniamo che la mobilità sia una « cessione del contratto » che può essere regolata dall'articolo 1406 del codice civile. L'obbligatorietà del consenso da parte del lavoratore discende anche dalla norma recata dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove è previsto il parere favorevole del dirigente « cui il personale è o sarà assegnato », prevedendo la prestazione del consenso del dirigente presso il quale il personale « è » assegnato, cioè il consenso dell'amministrazione ceduta, da cui il lavoratore intende spostarsi, nonché, ovviamente il parere del dirigente dell'amministrazione presso la quale il dipendente intende trasferirsi. Peraltro, i contratti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione hanno obbligatoriamente forma scritta, e, quindi, anche il consenso deve rivestire tale forma;

l'articolo in commento abroga il comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che prevedeva che « I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. »;

è abrogato altresì l'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto

2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, il quale prevedeva che «I dipendenti delle amministrazioni su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di « motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive » con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. »;

in base alle modifiche apportate dall'articolo 4 in commento, i dipendenti pubblici, possono essere destinati a svolgere il loro lavoro in qualsiasi altra sede diversa « senza alcuna motivata esigenza » e in combinazione con il comma 2 del medesimo articolo, nell'ambito dello stesso comune, che ovviamente interessa i comuni di grandi dimensioni, e per le realtà più piccole nell'ambito di 50 chilometri. In base ai suddetti limiti, le sedi delle amministrazioni pubbliche collocate nello stesso comune costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.;

al fine di prevenire ogni contenzioso, il comma 2.2 prescrive che « Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 »;

condividiamo le eccezioni sollevate da alcune associazioni sindacali, riguardo alla norma in commento, che produce le seguenti criticità: *a)* abroga il principio sancito dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, recante la legge quadro sul pubblico impiego, che riconosce il ruolo della contrattazione collettiva nella disciplina di quegli aspetti del pubblico impiego non soggetti alla riserva di legge o agli atti unilaterali di organizzazione della pubblica amministrazione; *b)* interrompe il « processo riformatore » innescato dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, che ha consentito di estendere le norme

del diritto privato al rapporto di pubblico impiego spostando la relativa disciplina dall'ambito amministrativo a quello privatistico e realizzando la diretta applicabilità della disciplina della contrattazione collettiva attribuendo al datore di lavoro pubblico degli stessi poteri di gestione del rapporto propri del datore di lavoro privato;

dal punto di vista giurisprudenziale, le problematiche evidenziate rimangono comunque insolute; al riguardo si segnala che la Corte dei conti sezione di controllo del Veneto, nella delibera 162/2013 PAR evidenzia i dubbi interpretativi sul « rapporto che si instaura tra l'istituto della mobilità ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'altro istituto della mobilità « per ricollocazione » previsto dall'articolo 34 bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, norma che a sua volta va posta in stretta correlazione con la recente disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 »; si ipotizza da più parti che vi siano 85 mila esuberanti individuati con la *spending review* da cui deriverebbe per l'appunto una redistribuzione forzata del personale o il licenziamento;

alla luce di quanto sopra esposto, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di attuare i seguenti interventi:

a) facilitare la possibilità di accesso alla mobilità volontaria, prevedendo degli incentivi economici, affinché lo scambio di dipendenti pubblici fra dipartimenti della stessa amministrazione sia attuato attraverso la contrattazione collettiva, anche ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali, la distribuzione equa del personale e il miglioramento del grado di efficienza delle pubbliche amministrazioni;

b) colmare eventuali dislivelli nei ruoli iniziali e quelli intermedi della Polizia di Stato e delle altre forze di Polizia, autorizzando le amministrazioni interessate, tenuto conto dei vuoti nonché del sovrannumero del personale nei rispettivi

ruoli e qualifiche, di utilizzare, le graduatorie dei concorsi già espletati per raggiungere il necessario riallineamento, in deroga alle disposizioni speciali previste dai rispettivi ordinamenti e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalle disposizioni vigenti;

c) specificare alcuni criteri che salvaguardino i soggetti di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, prevedendo il diritto del lavoratore a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere a non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede., estendendolo anche ai genitori con figli che abbiano diritto al congedo parentale;

d) prevedere la detrazione delle spese di viaggio sostenute dai pendolari;

e) prevedere che le amministrazioni pubbliche riservino una percentuale non inferiore al 20 per cento di contratti di telelavoro all'anno, delegando alle Regioni, Enti e Aziende del Servizio sanitario nazionale e agli enti locali, in sede di Conferenza Stato - Regioni, la definizione delle modalità relative ai tempi di applicazione delle predette disposizioni, al fine di predisporre: 1) un elenco codificato delle attività idonee allo svolgimento in forma di telelavoro, determinando altresì una percentuale obbligatoria di lavoratori che prestano telelavoro; 2) l'applicazione di una sanzione amministrativa, qualora venga disattesa la percentuale obbligatoria;

relativamente all'articolo 5, la norma sembra voler ripristinare le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 scardinando ogni fondamento giuridico e costituzionale dei diritti del lavoratore, prevedendo disposizioni che ledono la sua dignità, peraltro confermate da alcune recenti sentenze in base alle quali, la Pubblica amministrazione ha l'obbligo di adibire il dipendente alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti, verificando se le nuove mansioni possano contribuire alla valorizzazione del patrimonio professionale del lavoratore;

rilevata l'opportunità di procedere all'abrogazione dell'articolo 5;

relativamente all'articolo 6, si dovrebbe prevedere l'estensione del divieto di incarichi a dirigenti in quiescenza, già appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali;

relativamente all'articolo 7, la riduzione del 50 per cento deve essere diminuita di almeno il 10 per cento, distribuendola su due anni, nonché utilizzando i risparmi per incrementare il trattamento economico dei lavoratori del pubblico impiego contrattualizzati;

relativamente all'articolo 11 l'obbligo di procedere all'assegnazione degli incarichi dirigenziali attraverso procedure di selezione pubblica volta ad accertare il possesso di « comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico », appare derogare al principio costituzionale contenuto nell'articolo 97, terzo comma, della Costituzione, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. Le deroghe sono legittime solo in presenza di « peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico » idonee a giustificarle, e in ogni caso sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale;

appare fortemente discutibile l'elevazione della percentuale dal 10 al 30 per cento per la copertura di posti di qualifica dirigenziale istituiti nella dotazione organica degli enti locali;

la norma prevede infatti un aumento della cosiddetta dirigenza fiduciaria e una moltiplicazione eccessiva degli incarichi dirigenziali;

tale norma più che rispondere alle esigenze e al fabbisogno delle amministrazioni locali e alla necessità di garantire un servizio ai cittadini nonché ai principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 97 e 95 della Costituzione, pare rispondere all'esigenza di allargare il consenso intorno all'organo politico in maniera tale da con-

sentire all'organo politico, il Sindaco, di scegliere e dunque posizionare quei dirigenti a sé più compiacenti e dunque avere una dirigenza « supina » e « passiva » piuttosto che una dirigenza dotata di autonomia e imparzialità (è di fatto un aumento del sistema dello *spoils system* mascherato);

deve essere assicurata la imparzialità e preparazione del gruppo dirigente, nel momento in cui al dirigente viene garantita la necessaria autonomia.

la norma inoltre potrebbe prestare il fianco ad operazioni di « sanatorie » compiute dai vertici politici degli enti locali che in violazione della normativa vigente hanno proceduto alla nomina di dirigenti anche al di fuori dei casi e dei presupposti previsti dalla legge causando danno erariale;

l'elevazione della percentuale dal 10 al 30 per cento e la previsione di assunzione di almeno un'unità dirigenziale, nell'ambito della dotazione organica dell'ente appare anche eccessiva e sproporzionata rispetto ai vincoli posti dalle disposizioni contenute nel Testo unico degli enti locali. Tale previsione potrebbe generare, a medio termine, il rischio di moltiplicare il numero dei dirigenti a termine, rispetto al numero dei dipendenti con qualifiche inferiori; la genericità della norma in questione e la sua possibile estensione retroat-

tiva, potrebbe comportare anche effetti di sanatoria con riferimento a pregresse assunzioni irregolari di personale con funzioni dirigenziali;

al riguardo il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di attuare un monitoraggio per verificare l'applicazione delle disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le amministrazioni che intendano incrementare le dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, hanno l'obbligo, ove non avessero già provveduto, di procedere alla rideterminazione della pianta organica, al fine di garantire che il numero dei dirigenti sia adeguato al numero complessivo delle risorse umane delle singole strutture amministrative.

sarebbe altresì importante prevedere la pubblicazione della predetta « pianta organica » anche sul portale *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica,

esprime

PARERE CONTRARIO

Ciprini, Tripiedi, Rizzetto, Cominardi, Bechis, Rostellato, Baldassarre, Chimenti.

ALLEGATO 4

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAI DEPUTATI AIRAUDO E PLACIDO**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486);

premesso che:

l'assegnazione dell'esame in sede referente del decreto-legge alla sola Commissione Affari costituzionale costituisce un *vulnus* alle competenze della Commissione Lavoro dal momento che il numero di articoli e i contenuti relativi alle proprie parti di competenza costituiscono una parte prevalente dell'intero provvedimento;

le riforme sociali degli ultimi venti anni si sono esercitate a distruggere la legislazione del lavoro. Tale opera è portata avanti anche dal Governo Renzi, che con il decreto-legge in esame sbrandella ulteriormente il corpo ferito di tale legislazione;

la lettura congiunta degli articoli che riguardano il lavoro rivela l'obiettivo di escludere e cancellare il ruolo del sindacato dalla definizione degli interventi e dei contenuti in materia di pubblico impiego. Infatti, non c'è un solo articolo di quelli che rimettono al Governo l'adozione di decreti o la definizione di criteri che imponga di sentire le parti sociali o di adottarli d'intesa con essi;

la cancellazione del sindacato dalle relazioni giuslavoristiche che riguardano il pubblico impiego nelle misure introdotte dal decreto-legge è un fatto di gravità inaudita: un corpo intermedio previsto in Costituzione che viene debellato come fosse un male e non un elemento insostituibile di ogni processo che riguardi il diritto del lavoro e i diritti e doveri dei lavoratori;

si dispone, inoltre, la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, che oggi sono in tutto circa 2.800. Se pur questa misura dovesse portare dei risparmi, ma ciò non è garantito considerato che il personale distaccato tornerà in ufficio dove non percepirà più il solo stipendio base, è inaccettabile che si riducano anche le aspettative sindacali previste dallo Statuto dei lavoratori e anche tutto il monte ore dei permessi retribuiti, nonché quelli destinate alle riunioni degli organismi statutari. Il dimezzamento riguarderà anche le aspettative e i permessi non retribuiti è ciò diventa senza ombra di dubbio un pesantissimo attacco al sindacato e a quello del pubblico impiego in particolare;

nessuna delle disposizioni del decreto-legge contiene misure per aumentare l'occupazione;

si interviene sulle regola del *turn over*, abbandonando il sistema di calcolo pro capite, ma non si aumentano le percentuali del tasso di sostituzione per le

amministrazioni dello Stato e per gli enti di ricerca. A questo si aggiunge che nessuna misura viene prevista per risolvere i mille problemi del precariato della pubblica amministrazione, anche solo in termini di proroga della durata dei contratti a tempo determinato in scadenza, così continuando a indebolire i servizi che la pubblica amministrazione può fornire ai cittadini a causa dell'esistenza di molte deficienze di organico;

viene introdotto il demansionamento dei lavoratori, sia sul piano del trattamento giuridico sia su quello economico, senza che venga prevista nessuna regola di controllo o di garanzia nei confronti del lavoratore che, a causa della minaccia del licenziamento, sarà costretto a chiedere di essere demansionato;

per la copertura del Fondo che deve servire a realizzare la mobilità volontaria e obbligatoria non vengono stanziare nuove risorse, ma vengono distratte quelle destinate alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici, ai programmi di assunzioni di personale qualificato e all'erogazione di indennità di trasferta. Inoltre, con riferimento alla mobilità obbligatoria nessuna tutela o forma di controllo viene prevista per i criteri e le regole che si applicheranno ai lavoratori che fossero fatti oggetto di trasferimento obbligatorio, lasciando spazio così a possibili abusi contro di loro;

inoltre, l'onere della riduzione dei distacchi sindacali sarà pagato soprattutto dai docenti precari della scuola, a causa del ritorno in cattedra dei docenti distaccati che porterà ad un calo di supplenze. Si tratta di circa 340 unità per le quali il decreto-legge non prevede alcuna salvaguardia;

si introduce la regola, riguardante tutte le categorie del pubblico impiego, del

collocamento a riposo al raggiungimento dei limiti di età, abrogando le disposizioni che consentono il trattenimento in servizio. Tale misura, pur positiva, è stata battezzata col nome di « staffetta generazionale » perché creduta misura di « ricambio generazionale in un momento di crisi del sistema economico nel suo complesso e di blocco delle assunzioni », e panacea del rilancio dell'occupazione nel pubblico impiego. Invece la sua incidenza occupazionale è scarsa. Si tratta di circa 2 mila trattenimenti in servizio all'anno in tutta la Pubblica amministrazione, con un numero complessivo attuale di circa 1.200 persone, di cui 660 magistrati (per i quali è prevista una deroga), nonostante la ministra Madia reclamizzasse che la misura libererebbe circa 10-15 mila posti, in ciò contraddetta dai numeri della Ragioneria generale dello Stato. Invece nulla dice la Ministra sul fatto che immotivatamente viene fatta salva l'ausiliaria per il personale militare fino al 31 dicembre 2015, che costituisce un privilegio costoso per le casse dello Stato;

in definitiva, il decreto-legge in esame, per quanto riguarda le disposizioni in materia di lavoro pubblico rappresenta un intervento di scarso impatto, che in non è in grado di far fronte al problema della creazione di nuova occupazione e non realizza un miglioramento dell'organizzazione o dell'efficienza della Pubblica amministrazione in un'ottica di sistema. D'altra parte, le risorse della Pubblica amministrazione continuano ad essere oggetto di tagli lineari e senza un intervento sulle risorse non è possibile immaginare alcuna riforma,

esprime

PARERE CONTRARIO

Airaudò, Placido.